

trascrizione in Italia degli atti di stato civile formati all'estero e riguardanti cittadini italiani, le cui "registrazioni", meglio se assicurate direttamente dagli uffici periferici all'estero del Ministero degli affari esteri (che, presumibilmente, recalcitreranno...), potrebbero riguardare unicamente un tale, prospettato, archivio unico informativo nazionale di stato civile, risolvendo, tra l'altro, le problematiche sul fatto che, spesso, non si ha conoscenza se un determinato atto di stato civile formato all'estero e riguardante cittadino italiano sia stato o meno oggetto di trascrizione e, se lo sia stato, in quale comune ed in quale epoca. Il ch  potrebbe esentare dal ricordare come in alcuni Stati tali trascrizioni siano effettuate sempre e comunque in un singolo, e specializzato, ufficio dello stato civile.

Una proposta di tal fatta potrebbe, inizialmente, trovare ostacolo nella costante ripetizione della formula circa la condizione: *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle risorse esistenti, ecc."*, ormai divenuta un *mantra* (spesso poco realistico) di tutte le norme, ma si osserva come vi sia una pre-condizione, ben di maggiore rilievo che non una qualche valutazione sull'onerosit  o meno, cio  che l'ipotesi venga percepita nella pienezza della sua portata, cos  come debbano percepirsi gli effetti che possano terminarsi (anche sotto il profilo dei costi) qualora le norme qui considerate venga a trovare applicazione nel testo in cui sono state formulate.

Una volta formulata questa proposta, per quanto modesta, qualcuno potrebbe porsi la domanda su quale relazione intercorra tra essa e gli istituti, del tutto obsoleti, considerati pretestuosamente all'inizio. Essi avevano la funzione di porre in evidenza come il d.P.R. 3 novembre 2012, n. 396 e s.m.i., presenti forse ben pochi aspetti di reale, sostanziale innovazione e abbia risentito di una carenza nell'analisi della *ratio* di singole disposizioni, ma anche che, laddove innovazioni siano state introdotte o prospettate, esse o non sono state molto funzionali o sono state tali da comportare una sorta di (necessaria? opportuna?) stasi nella loro attuazione.

Imposta di bollo e studi legali: un rapporto difficile, spesso conflittuale

Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 2013 conferma le disposizioni precedenti

di Romano Minardi

La normativa vigente in materia di imposta di bollo non   certamente pi  ampia, complessa o disordinata di altre; anzi, si trova sufficientemente circoscritta in una norma fondamentale, il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con i suoi due allegati, la Tariffa (all. "A") e la Tabella (all. "B"). Ovviamente, altrimenti non ci troveremmo nella patria del caos normativo, ci sono diverse altre norme che trattano dell'imposta di bollo, ma anche queste sono facilmente rintracciabili e a disposizione degli interessati.

N  si pu  affermare che il principio posto alla base di tutto il sistema normativo vigente in materia non sia chiaro e definito: per regola generale, tutti i documenti sono soggetti al pagamento dell'imposta, mentre l'esenzione vige solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Sembrerebbe, quindi, che la corretta applicazione delle norme in materia di imposta di bollo non dovesse presentare grossi problemi; e invece, sappiamo bene che non   cos , ma che, al contrario,   motivo di continue discussioni, veri e propri scontri con gli utenti dei servizi demografici, ma anche causa di frequenti errori commessi, non sempre in buona fede, dagli stessi pubblici funzionari che rilasciano o che ricevono i documenti soggetti a questa particolare tassazione e che, oltretutto, sono responsabili in solido con il cittadino che

ottiene e utilizza il documento e con chi lo riceve.

In primo luogo,   proprio l'incertezza interpretativa e i conseguenti dubbi degli stessi pubblici funzionari a determinare i contrasti con l'utenza. Sarebbe troppo facile, infatti, attribuire la causa di certe, frequenti e, a volte, perfino violente situazioni conflittuali, alla scarsa propensione degli italiani a pagare le tasse;   cosa nota e documentata da statistiche implacabili che gli italiani che non pagano le tasse e, perci , ladri, siano una massa enorme; tuttavia, l'evasione   facilitata se legata all'autodichiarazione, ma dovrebbe essere assolutamente circoscritta e residuale per un'imposta che si applica al rilascio di un documento, tanto pi  se tale operazione viene effettuata da un funzionario pubblico.

Non sempre le norme che prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo, anche se chiare, sono applicabili ai certificati anagrafici

Un errore commesso da molti   quello di ritenere che un certificato anagrafico richiesto per un uso previsto dalla Tabella all. "B" al d.P.R. n. 642/1972, sia, di per s , esente dall'imposta di bollo. Fermo restando che la Tabella all. "B" al d.P.R. n. 642   tuttora in vigore, esattamente come lo era prima della legge sulla "decertificazione" (legge n. 183/2011), i certificati anagrafici richiesti da privati, prima e dopo la legge n. 183 del 2011,

molto difficilmente rientrano nelle ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo previste dalla citata Tabella, anche se l'uso è dichiarato dal richiedente in modo veritiero.

In realtà, dopo l'avvento della legge n. 183/2011, le possibilità che un certificato anagrafico sia esente dall'imposta di bollo, già scarse in precedenza, si sono ulteriormente ridotte; tuttavia, per quanto riguarda i certificati richiesti per "uso processuale" dagli studi legali, non è cambiato assolutamente nulla, dal momento che i certificati, oggi come ieri, possono essere presentati validamente anche ai tribunali.

Ma allora, perché un certificato richiesto per gli usi previsti da uno fra i tanti articoli della Tabella allegato B al d.P.R. n. 642/1972 non dovrebbe essere esente dall'imposta di bollo?

Per chiarire il concetto è sufficiente fare un esempio concreto.

L'art. 3 della Tabella all. "B" dispone con estrema chiarezza che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti in materia penale sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; e non è nemmeno l'unica norma che prevede, altrettanto chiaramente, tale esenzione; questa stessa norma, del 1972, conferma una identica disciplina normativa precedente e viene confermata e rafforzata da una norma successiva, e cioè l'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002. Quindi cosa dovremmo concludere? Che un certificato anagrafico richiesto da uno studio legale per "uso procedimento penale" è esente dall'imposta di bollo? Sarebbe facile... ma non è così; o meglio, non è quasi mai così!

Il problema, infatti, per l'ufficiale d'anagrafe non è quello di sapere che c'è l'art. 3 della Tabella All. B o l'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002 che dispongono quel tipo di esenzione dall'imposta di bollo, bensì di capire se al certificato anagrafico richiesto per "uso procedimento penale" siano applicabili le disposizioni appena richiamate; cosa per nulla scontata, anzi, quasi impossibile, sebbene la dichiarazione dello studio legale richiedente sia veritiera. Infatti, l'art. 3 (così come l'art. 12 della stessa Tab. all. "B" e così pure l'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002) va interpretato secondo i criteri e le modalità indicate dalla

circolare dell'Agenzia delle entrate – direzione centrale normativa e contenzioso, del 14 agosto 2002, n. 70/E (della quale si riporta il testo a p. 22), che è la disposizione interpretativa fondamentale dalla quale non si può prescindere.

Tutte le norme che prevedono esenzioni da imposte e spese di qualsiasi natura in materia processuale, in campo penale, civile, del lavoro, ecc.; esenzioni parziali legate al valore della causa, o esenzioni assolute, devono essere interpretate e applicate alla luce delle disposizioni contenute nella circolare n. 70/E del 14 agosto 2002, espressamente emanata dal Ministero delle finanze – Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, che ha inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo. In particolare, le disposizioni che interessano l'imposta sul bollo, sono riportate all'articolo 18[1] dello stesso Testo unico ("Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato"). Se la richiesta dell'avvocato, il quale, chissà perché... chiede "sempre" il certificato in esenzione dall'imposta di bollo[2], non viene esaminata e

interpretata in relazione alle disposizioni della circolare n. 70/E, sopra citata, inutile sperare di applicare correttamente le norme vigenti in materia.

Che il certificato anagrafico sia chiesto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 o 12 della Tabella alla. "B" al d.P.R. n. 642/1972 o, più propriamente, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002, la questione NON cambia nella maniera più assoluta, dal momento che la circolare n. 70/E deve essere applicata a tutti gli atti e i documenti, compresi quelli antecedenti, necessari o funzionali, richiesti a fini processuali, in tutte le fasi procedurali.

Con il d.P.R. n. 115 del 2002 è cambiato o, per meglio dire, è stato riordinato tutto il regime fiscale dei processi che si possono ora suddividere, sommariamente, in:

- procedimenti esenti in modo assoluto da imposte o tasse (es.: il processo penale);
- procedimenti esenti in base a criteri determinati dalla legge (es.: controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, che sono esenti nel caso in cui il reddito della famiglia non sia superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari ad euro 10.628,16, che, pertanto, moltiplicato per 3 è pari ad euro 31.884,48);
- procedimenti non esenti e, quindi, soggetti al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo (es.: processo civile).

Tale riordino ha avuto effetti diretti anche sull'imposta di bollo; tuttavia, ai fini dell'applicazione di questa imposta sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per una qualsiasi tipologia di processo, esente o meno da tasse, soggetto o meno al pagamento del contributo unificato, non si risolve nulla se non si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 70/E, già ripetutamente citata. Infatti, sono esenti dall'imposta di bollo tutti gli atti e i documenti processuali: sia quelli relativi a processi esenti da imposte (appunto perché esenti), sia quelli relativi a processi soggetti al pagamento del contributo unificato (appunto perché nel "contributo unificato" sono comprese anche eventuali imposte di bollo).

1. D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 18. "Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato".

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

2. È curioso che siano proprio gli avvocati a richiedere, con particolare insistenza, l'applicazione di un regime esentativo dall'imposta di bollo che la legge non prevede...; in quanto operatori del diritto, ci si aspetterebbe che fossero proprio loro i primi ad avere le idee chiare sul modo corretto di interpretare le norme, dato che è il loro mestiere.

Ma ciò che dobbiamo chiederci è un'altra cosa, e cioè: un certificato anagrafico può mai essere un "documento processuale"? (intendendo, come tale, anche i documenti antecedenti, necessari o funzionali). Se non si trova la risposta a questa domanda, il problema non si risolve. Ora, poiché un certificato anagrafico non può essere un "atto o documento processuale" in senso proprio, resta da vedere se possa essere un "atto o documento antecedente, necessario o funzionale" al processo, dal momento che, per espressa disposizione di legge, anche questa tipologia di atti e documenti, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, sono considerati "processuali" (art. 18, d.P.R. n. 115 del 2002).

Pertanto, il punto focale dell'analisi interpretativa che interessa l'ufficiale d'anagrafe verte, come appare evidente, sulla possibilità o meno di considerare "antecedente, necessario o funzionale" ai processi il certificato anagrafico richiesto al fine di individuare la residenza dell'attore e del convenuto e permettere la corretta compilazione e la notificazione dell'atto di citazione e degli altri atti giudiziari che devono obbligatoriamente essere resi noti alle parti processuali. La risposta, come già anticipato, si trova

nella circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 70/E del 2002, richiamata anche dalle successive risoluzioni intervenute in materia.

La circolare compie un'analisi completa ed esauriente della nuova normativa introdotta dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato proprio con il d.P.R. n. 115 del 2002.

La conclusione dell'Agenzia delle entrate si può così riassumere:

- l'imposta di bollo è stata abolita per i procedimenti giurisdizionali per i quali è stato istituito il "contributo unificato";
- l'imposta di bollo non è dovuta per tutti quei procedimenti giurisdizionali non soggetti al pagamento del contributo unificato, per i quali sussista una norma che esenta espressamente da tale imposta; per esempio, la circolare cita, fra gli altri, anche l'art. 10 dello stesso testo unico (d.P.R. n. 115/2002) che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche per gli atti del "processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo, n. 89".

Ma poi, e questo è il concetto che interessa gli ufficiali d'anagrafe, la circolare ministeriale precisa che tale esenzione riguarda SOLO gli atti processuali, comprensivi anche degli atti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale che si caratterizzano per essere logicamente rapportati ai medesimi.

Altro merito di questa circolare è l'avere chiarito che, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 che riordina integralmente il trattamento impositivo dei procedimenti giurisdizionali, anche l'imposta di bollo, salvo norme specifiche riguardanti particolari procedimenti, è ora disciplinata esclusivamente dall'art. 18 dello stesso d.P.R. n. 115/2002. Lo si evince chiaramente dalla seguente affermazione della circolare n. 70/E: *"Un'interpretazione logico-sistemica permette di evidenziare – considerato anche il mandato legislativo assegnato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 7, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 (riordino e armonizzazione delle norme legislative ed anche delle disposizioni sostanziali) – i presupposti per l'applicazione del contributo unificato e della conseguente esenzione dall'imposta di bollo (cfr. relazione del Testo unico punti 3 e 5 della premessa)".*

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 14 agosto 2002, n. 70/E – Direzione centrale normativa e contenzioso

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 (pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale" n. 139 del 15 giugno 2002 – serie generale), d'ora in poi Testo unico, ha inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo. Il comma 1 dell'articolo 299 (Abrogazioni di norme primarie) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, – modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91 – che aveva istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Le relative disposizioni sono state tuttavia riproposte con talune integrazioni e modifiche nel citato del Testo unico; in particolare, quelle che interessano l'imposta sul bollo, sono riportate all'articolo 18 dello stesso Testo unico (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo

penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato).

Tale articolo, che ha modificato e riscritto la norma originaria in funzione del riordino complessivo della materia delle spese di Giustizia (cfr. relazione illustrativa dell'art. 18 del Testo unico), recita: "Agli atti e ai provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti del processo civile compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato [omissis]".

Un'interpretazione logico-sistemica permette di evidenziare – considerato anche il mandato legislativo assegnato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 7, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 (riordino e armoniz-

zazione delle norme legislative ed anche delle disposizioni sostanziali) – i presupposti per l'applicazione del contributo unificato e della conseguente esenzione dall'imposta di bollo (cfr. relazione del Testo unico punti 3 e 5 della premessa).

Considerate le difficoltà di prospettare la disciplina dell'imposta di bollo con riferimento a ciascuna tipologia di atto giudiziario, con la presente si vuole individuare e definire, attraverso un'interpretazione sistematica, alcuni principi di carattere generale che permettano l'identificazione e la classificazione di singoli casi ai fini della corretta applicazione del contributo unificato e dell'imposta di bollo.

Si suggerisce, in via preliminare, di affiancare la lettura di queste istruzioni con le circolari n. 3 e 4 rispettivamente del 13 maggio e 28 giugno 2002 del Ministero della Giustizia e la relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia – pubbli-

Si ribadisce, quindi, che la questione fondamentale sia per gli atti giurisdizionali soggetti al pagamento del contributo unificato, che assorbe anche l'imposta di bollo, sia per gli atti giurisdizionali non soggetti al contributo unificato (art. 10 del citato d.P.R. n. 115/2002), ma ugualmente esenti da imposta di bollo, è quella di stabilire se i certificati anagrafici richiesti ai fini del compimento di atti processuali siano da considerarsi *"antecedenti, necessari o funzionali"* al procedimento giurisdizionale stesso. La risposta è negativa, come confermato anche da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale, del 26 maggio 2004, n. 04/27442 della quale è sufficiente riportare le parole conclusive: *"Ne consegue, quindi, che la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo"*.

Tuttavia, più ancora delle pronunce dell'Agenzia delle entrate, occorre sottolineare come il principio sia stato definitivamente sancito dalla sentenza n. 2/29/07 del 15 gennaio 2007 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sez. 29, che conferma la sentenza

della Commissione provinciale n. 9 del 14.2.2006.

Le sentenze in questione respingono il ricorso di un avvocato avverso la richiesta del comune di assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio di un certificato anagrafico finalizzato alla conoscenza della residenza del destinatario di un atto processuale. In pratica, il ricorrente aveva necessità di conoscere la residenza di un suo debitore, al quale voleva notificare un atto di precetto; a tal fine aveva chiesto all'ufficio anagrafe del comune il rilascio del certificato di residenza, in esenzione dall'imposta di bollo in applicazione dell'art. 18 d.P.R. n. 115/2002.

Il comune, a sua volta, si era costituito, sostenendo la legittimità del suo operato, confortato, in particolare, dal parere espresso dall'Anusca.

La Commissione tributaria afferma che *"la richiesta di un certificato anagrafico, per la successiva emissione di un atto di precetto, come atto di un processo civile, è una tesi assolutamente non condivisibile"*.

Per la cronaca, l'incauto avvocato, oltre all'imposta di bollo sul certificato, è stato condannato in quanto soccombente, anche al pagamento delle spese legali per complessivi euro 500,00 (una volta

tanto, gli effetti dell'incapacità dell'avvocato sono ricaduti su di lui, anziché sul suo cliente...).

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – di Roma, del 2013

Sulla questione "bollo e procedimenti giurisdizionali", si registra anche una recentissima pronuncia dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa di Roma, alla quale l'Agenzia delle entrate della Regione Emilia Romagna, aveva trasmesso un interpello presentato dal comune di Formigine (MO) (del quale si riporta il testo a p. 27). Tale risoluzione, in realtà, ha come oggetto specifico i certificati anagrafici richiesti "per controversie individuali di lavoro", con specifico riferimento all'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; tuttavia, i principi richiamati e le disposizioni in essa contenute, sono applicabili alla generalità dei certificati richiesti per ogni tipologia di processo.

Un'analisi superficiale di questa risoluzione potrebbe indurre l'interprete a concludere che l'Agenzia delle Entrate di Roma giunga a conclusioni divergenti rispetto a quanto già affermato e consolidato in precedenza sia dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte, sia dalle sentenze

cate, tra l'altro, sul sito internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.it. – nonché con le indicazioni già fornite da questa Agenzia con circolare 21/E del 27 febbraio 2002 e risoluzione n. 161/E del 30 maggio 2002.

1. Presupposto oggettivo per l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo

L'ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del 'procedimento giurisdizionale'. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Testo unico che precisa: "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10" e dalla definizione di processo inserita nell'articolo 3, comma 1, lettera o) del Testo unico "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale" (cfr. anche relazione Testo unico, premesse generali, punto 1).

Il legislatore, non facendo distinzione tra i termini 'procedimento' e 'processo', ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo.

L'elencazione tassativa dei processi e delle procedure per i quali è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, lascia intendere l'esclusione di tutti gli altri.

In particolare, il contributo unificato non si applica al processo tributario come è stato già chiarito con la citata circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002, emanata prima dell'entrata in vigore del Testo unico.

Più esattamente, nella predetta circolare si precisava che la speciale giurisdizione tributaria, disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non è assoggettata al contributo unificato, sia perché il processo tributario non è elencato fra quelli soggetti al contributo unificato, sia perché nel processo tributario non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione

a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato. Questa esclusione ovviamente è riferita solo ai gradi di giudizio che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie, come è ora espressamente confermato dall'art. 261 del Testo unico (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di Cassazione): "Al ricorso per cassazione e a relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo unico per il processo civile". In proposito nella relazione illustrativa si specifica che: "la fase del ricorso per cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria regionale è costruita nell'ordinamento come quella per il procedimento civile.

Il procedimento tributario, quindi, si svolge dinanzi ad un giudice speciale con regole particolari nelle prime due fasi e si unifica con il procedimento ordinario civile per la fase di legittimità. Questo vale anche per le spese, come dimostra il riscontro nella prassi. Infatti, i diritti di cancelleria – inesistenti nel procedimento tributario innanzi alle commis-

di primo e secondo grado delle Commissioni tributarie provinciale e regionale del Veneto.

Al contrario, a nostro parere, la risoluzione dell'Agenzia centrale delle entrate di Roma conferma l'impianto interpretativo già contenuto nella circolare n. 70/E e nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate del Piemonte, aggiungendo ulteriori precisazioni relative alla specifica materia delle controversie in materia di lavoro.

Vediamo, dunque, in dettaglio, il contributo di quest'ultima risoluzione.

1. L'Agenzia delle entrate di Roma ripercorre le fonti normative che trattano delle controversie di lavoro e che si intrecciano, inevitabilmente, anche con tutte le altre tipologie processuali, comprese quelle in materia penale, civile e amministrativa. In particolare, l'Agenzia richiama l'art. 12, comma 2, della tabella allegato B annessa al d.P.R. n. 642/1972 e l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; salvo poi affermare che, in riferimento al quesito relativo alle controversie di lavoro, *"la materia è stata innovata con l'art. 37, comma 6, del d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111 che ha ricondotto nell'ambito applicativo del contributo unificato anche le controversie individuali di*

lavoro" (art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002, in vigore dall'1.1.2013). Di conseguenza, afferma ancora l'Agenzia delle entrate di Roma, *"l'introduzione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali «...inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali» (art. 18 del testo unico). Pertanto, l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato"*.

2. Stando così le cose, le conclusioni alle quali si era giunti, grazie alla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del Piemonte del 2004 e alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciale e regionale del Veneto del 2007, restano pienamente confermate; non solo: si chiarisce, seppure indirettamente, che **la materia dell'imposta di bollo sugli atti e documenti dei procedimenti giurisdizionali è disciplinata esclusivamente dal d.P.R. n. 115 del 2002**, come ben chiarisce anche la circolare del Ministero delle finanze – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – n. 70/E del 14 agosto

2002. Il d.P.R. 115, infatti, riordina tutta la materia del regime impositivo gravante sul processo, non solo in relazione al pagamento del contributo unificato, ma di conseguenza anche in relazione agli atti e provvedimenti che sono stati ritenuti dal legislatore – per le loro specifiche finalità – esenti da ogni imposizione, sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

Se, come del resto ci sembrava chiaro anche prima, le sopraesposte considerazioni sono corrette, gli studi legali NON possono invocare a motivo di una richiesta di certificazioni anagrafiche in esenzione dall'imposta di bollo, gli articoli 3 o 12 della tabella allegato B al d.P.R. n. 642/1972, bensì sempre e solo l'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

3. Resta da vedere, tuttavia, se un certificato anagrafico possa rientrare nella definizione di *"atto antecedente, necessario o funzionale"* al processo; e questa è, come già si è avuto modo di precisare, la vera questione, l'unico criterio e l'unica condizione perché un certificato anagrafico richiesto da uno studio legale a fini processuali sia esente da imposta di bollo!

Del resto, anche volendo richiamare gli art. 3 e 12 della tabella allegato B al

sioni tributarie provinciali e regionali – sono esatti nella fase dinanzi alla cassazione. I diritti di copia – che hanno una disciplina particolare nel procedimento tributario innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali – sono esatti secondo le regole generali nella fase dinanzi alla cassazione. La conseguenza è che il contributo unificato – previsto per il procedimento civile ed amministrativo – si applica anche per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale".

In proposito, si precisa che, ovviamente, le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario rimangono invariate (cfr. parte VIII del Testo unico – Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario, art. 260).

2. Relazione tra l'imposta di bollo e il contributo unificato

L'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rima-

ne generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Occorre precisare, però, che l'esclusione dal pagamento del contributo unificato non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo. In determinati casi, di seguito meglio individuati, alcuni atti e provvedimenti sono stati ritenuti dal legislatore – per le loro specifiche finalità – esenti da ogni imposizione, sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

L'articolo 10 dello stesso Testo unico prevede l'esenzione ai fini del contributo unificato, e, di riflesso, anche ai fini dell'imposta di bollo, per: "1. [...] il processo già esente [...] dall'imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 [equa riparazione].

2. [...] il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole [...]

3. [...] i processi di cui al libro IV [dei procedimenti speciali], titolo II [Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone] capi I [della separazione personale dei coniugi], II [dell'interdizione e dell'inabilitazione], I [disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta], IV [disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati] e V [dei rapporti patrimoniali tra i coniugi], del codice di procedura civile.

4. [...] il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

5. [...] il processo cautelare attivato in corso di causa e [...] il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione". Si rammenta che analogo trattamento di esenzione, ai fini sia del contributo sia del bollo, è previsto anche per il processo penale, al quale l'articolo 18 riserva una disciplina speciale, diversa dal processo civile e amministrativo (cfr. la diversa dizione dell'abrogato articolo 9 della legge 488/99). In questo caso, l'articolo 18 riprende

d.P.R. n. 642/1972, il certificato di residenza chiesto da un avvocato al fine di ottenere l'indirizzo al quale notificare il precetto o altro atto o documento, NON può rientrare in tali disposizioni esentative che sono chiaramente riferibili SOLO agli "atti della causa"; e cioè, a tutti quegli atti e documenti che devono essere prodotti nel giudizio o che, comunque, fanno parte del processo; sicuramente un certificato anagrafico richiesto ai fini della notifica di un precetto non ne fa parte, tanto più se si considera che tali articoli della tabella B non fanno alcun riferimento agli atti "antecedenti, necessari e funzionali". Di conseguenza, è perfino ovvio, che se un certificato non è esente dal bollo ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002, a maggior ragione non potrà mai esserlo ai sensi degli articoli 3 o 12 della tabella allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972.

4. Vediamo, ora, se la Risoluzione del 2013 dell'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa di Roma, sebbene abbia trattato solo l'argomento delle controversie di lavoro, abbia fornito una interpretazione diversa da quella finora affermata e consolidata, dei termini: "*antecedenti, necessari o funzionali*".

L'Agenzia delle entrate di Roma non ha

fornito alcun elemento interpretativo difforme o in contrasto con quanto già affermato in precedenza dall'Agenzia delle entrate del Piemonte e dalle Commissioni tributarie del Veneto; e non poteva essere altrimenti, dato che l'unica fonte alla quale occorre fare riferimento ai fini della corretta interpretazione di tale normativa è, per tutti, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/E del 2002.

La circolare dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, del 14 agosto 2002, n. 70/E

L'abbiamo tenuta per ultimo, dopo averla tante volte invocata e richiamata, proprio perché è la fonte interpretativa alla quale occorre fare riferimento sempre e comunque per una corretta interpretazione della questione oggetto della presente analisi.

La circolare, molto articolata e dettagliata, precisa, innanzi tutto, che per "processo", si deve intendere qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; quindi, affronta in un paragrafo specifico, la questione relativa all'interpretazione dell'espressione "*atti antecedenti, necessari o funzionali*", analizzando il significato di ognuno di

essi (**presupposto oggettivo**).

La circolare, quindi, afferma che "*ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo)*".

Quest'ultimo presupposto è quello che interessa maggiormente l'ufficiale d'anagrafe al quale sia richiesto un certificato per uso processuale, se non altro perché è più facilmente accertabile rispetto al presupposto oggettivo.

Infatti, poiché il presupposto soggettivo non sussiste se il richiedente non riveste la qualità di parte processuale e poiché, al momento della richiesta del certificato di residenza inteso a conoscere l'indirizzo del destinatario di un atto di citazione o di un precetto, il richiedente non è ancora "parte processuale", la conseguenza è ovvia: manca il presupposto soggettivo. Infatti:

- i dati anagrafici richiesti servono all'avvocato prima della costituzione in giudizio, poiché è al momento della compilazione dell'atto di citazione, che deve essere depositato per la costituzione in giudizio, che occorre

ed aggiorna la disposizione del d.P.R. 642 del 1972 (cfr. relazione art. 18 Testo unico), con la conseguenza che anche agli atti e ai provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo, né il contributo unificato.

3. Gli atti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale

Al criterio generale, secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal "procedimento giurisdizionale", fanno da corollario alcune eccezioni. Come si evince dall'articolo 18 del Testo unico – che ha ripreso il disposto dell'articolo 9 della legge 488/99 (modificato dal d.l. 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla l. 10 maggio 2002, n. 91) – tra gli atti e provvedimenti del processo cui si applica il contributo unificato devono essere "inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".

Per una migliore comprensione di queste tre qualificazioni degli atti occorre preliminarmente evidenziare il significato della nozione di "procedimento".

Tale termine, per la teoria generale processualistica sta a significare: "una determinata sequenza di norme, nonché degli atti da esse disciplinati e delle posizioni soggettive da essa estraibili, in vista del – e compreso il – compimento di un atto finale" (cfr. E. FAZZA-LARI, voce "Procedimento e processo (teoria generale)", in Enciclopedia del diritto, Milano, 1986, pag. 820).

Per converso, il procedimento non ricomprende in sé gli atti e i provvedimenti "non procedurali", ovvero, fini a se stessi o posti in essere per un fine altro da quello dei procedimenti stessi o, comunque, non coordinati in funzione del compimento di un atto finale. Sono soggetti, pertanto, all'imposta di bollo – in quanto non rientranti nei procedimenti giurisdizionali – ad esempio: gli atti di notorietà, la trascrizione della vendita di automobili con riserva di proprietà, la pubblicità dei testamenti e i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (cfr. circolare n. 3, del Ministero della giustizia del 13 maggio 2002).

A questo punto è possibile comprendere come 'quelli antecedenti necessari o funzionali' al procedimento giurisdizionale, pur diversi dagli atti procedurali nel senso (stretto) prima richiamato, si caratterizzano per essere logicamente rapportati ai medesimi. Analizzandoli singolarmente possono essere ritenuti:

- 'antecedenti': a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale;
- 'necessari': gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali, anche se non hanno la stessa natura di questi ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);

l'indicazione nominativa dei soggetti processuali (attore e convenuto), nonché il luogo dove gli stessi hanno la residenza, il domicilio o la dimora; inoltre, non è nemmeno scontato che alla richiesta del certificato segua l'effettiva costituzione di un processo, con la conseguenza che, in mancanza, verrebbe meno anche il pagamento del contributo unificato, che deve essere effettuato contestualmente alla costituzione in giudizio (art. 14 del d.P.R. n. 115/2002).

Peraltro, è significativo il fatto che la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate di Roma del 2013, quando fa esplicito riferimento ai certificati anagrafici, affermi che sono esenti dall'imposta di bollo solo quelli *"necessari e funzionali"* ai procedimenti giudiziari, tralasciando di citare quelli *"antecedenti"*, con ciò significando che il richiedente un certificato anagrafico avente questa sola caratteristica mancherebbe sicuramente del presupposto soggettivo, in quanto non sarebbe ancora parte processuale.

Resta, quindi, pienamente valido e confermato il chiaro parere espresso dall'Agenzia delle entrate del Piemonte che afferma: *"Tanto premesso, per la fattispecie in esame, la scrivente ritiene che non sussistano al riguardo presupposti per l'applicazione della disposizione indicata all'art. 18 del d.P.R. 115/2002 in quanto la normativa in materia di notificazione richiede già di per sé come specificato dall'art. 163 del c.p.c. l'indicazione nominativa dei soggetti processuali (attore e convenuto), nonché il*

luogo dove gli stessi hanno la residenza, il domicilio o la dimora. Ne consegue quindi che la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo". In conclusione, lo studio legale che chiede un certificato di residenza ai fini della notifica dell'atto di citazione:

- non possiede il requisito soggettivo (non è ancora "parte processuale");
- non possiede nemmeno il requisito oggettivo (l'Agenzia delle entrate di Torino afferma che "la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo" e, se il certificato non è funzionale, non può essere nemmeno necessario).

In effetti, la mancanza del presupposto oggettivo è diretta conseguenza della mancanza del presupposto soggettivo. Infatti, poiché lo studio legale, al momento in cui si costituisce depositando l'atto di citazione e provvedendo anche al versamento del contributo unificato (se dovuto), deve indicare i nominativi dei soggetti processuali (attore e convenuto), nonché il luogo dove gli stessi hanno la residenza, il domicilio o la dimora, il certificato anagrafico risulterà richiesto in precedenza, quando il richiedente non era parte processuale (mancanza del presupposto soggettivo) per cui quel certificato non poteva nemmeno essere "funzionale" al processo (mancanza del presupposto oggettivo). Pertanto, poiché, ai fini dell'esenzione

dall'imposta di bollo servono entrambi i presupposti (soggettivo ed oggettivo) **il certificato anagrafico richiesto per la notifica di un atto di citazione o altro analogo motivo è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, per mancanza di entrambi i presupposti (in particolare, del presupposto soggettivo).**

Resta un'ultima questione: il caso in cui la richiesta di un certificato anagrafico provenga da un soggetto che sia già parte processuale, cioè, a procedimento in corso con almeno una parte già costituita. In questo caso, ovviamente, l'elemento soggettivo sussiste, per cui occorrerà valutare solo la sussistenza dell'elemento oggettivo; occorrerà, cioè, accertare che il certificato richiesto rientri nei parametri dell'atto "antecedente, necessario o funzionale" al processo. In pratica, ma solo per semplificare, si dovrà valutare se il certificato debba essere effettivamente "prodotto" nel processo. A tal proposito, si potrebbe fare l'esempio di uno stato di famiglia che risulti necessario a fini probatori in una causa in materia di diritto di successione o in una controversia sul lavoro, o anche lo stesso certificato di residenza, sempre che sia effettivamente funzionale o necessario al processo; presupposto che, come già detto, può sussistere (e non è nemmeno scontato) solo nel caso in cui il richiedente sia già "parte processuale". In conclusione, sussistendo sia il requisito soggettivo (essere parte processuale), sia il requisito oggettivo (atto necessario e funzionale), ma solo in presenza di

- "funzionali": gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

A titolo di esempio, nel procedimento di esecuzione, si può qualificare 'necessario' l'atto di precetto e 'funzionale' la procura alle liti (cfr. risoluzione n. 121/E del 13 maggio 2002).

4. Presupposti soggettivi dell'esenzione

Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è

necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo).

Tanto si desume dal disposto dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo (che riprende sostanzialmente il disposto dell'abrogato articolo 9, l. 488/1999) e comma 2, del Testo unico, secondo cui: "Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dall'imposta di bollo. La disciplina dell'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui

al comma 1" (cfr. art. 18, comma 2, Testo unico).

I terzi, in genere, scontano ordinariamente l'imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali perché non sono, a differenza delle parti, elementi costitutivi del rapporto processuale.

Il legislatore, infatti, indicando nella parte processuale il "presupposto soggettivo" dell'esenzione, ha inteso indirettamente confermare il "presupposto oggettivo" del "procedimento giurisdizionale" come ambito e limite del contributo unificato.

5. Disposizioni transitorie

(Omissis)

entrambe queste condizioni, il certificato anagrafico sarà esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Alla luce delle predette considerazioni, non deve trarre in inganno l'affermazione della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate di Roma – Direzione centrale Normativa (di cui si conosce solo la copia inviata al comune di Formigine tramite fax in data 27 febbraio 2013), laddove si legge: *"Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che i certificati anagrafici da produrre nelle controversie individuali di lavoro sono esenti dall'imposta di bollo in quanto atti necessari e funzionali a procedimenti soggetti al contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002"*. Nulla da eccepire, in quanto tale affermazione è coerente con le premesse, i richiami normativi e l'esame approfondito che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 70/E del 2002, ha dedicato alla materia in questione; sono esenti dall'imposta di bollo tutti gli atti processuali relativi a procedimenti per i quali, al momento della costituzione in giudizio, è stato pagato il contributo unificato che assorbe anche l'imposta di bollo, così come sono esenti da tale imposta tutti gli atti e documenti per i quali, come nel processo penale, non è dovuto il contributo unificato, in quanto esenti da ogni imposizione.

A questo punto, la predetta risoluzione, dopo avere fondato la motivazione dell'esenzione dal bollo sul presupposto che per i procedimenti giurisdizionali è dovuto il contributo unificato (oltre ai processi esenti in assoluto da tale contributo e, quindi, anche dal bollo, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002), afferma che *"il predetto trattamento di esenzione dall'imposta di bollo trova applicazione anche per le controversie di lavoro che avendo un valore inferiore al limite stabilito dal richiamato art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultano esenti dal contributo unificato. Tali procedimenti, per i quali non viene materialmente corrisposto il contributo unificato, rientrano comunque nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni e, pertanto, le certificazioni anagrafiche rilasciate in relazione ad essi, in quanto atti necessari e*

**Interpello 954-763/2012 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –
Comune di Formigine**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Formigine fa presente che numerosi studi legali richiedono certificati anagrafici (residenza o stato di famiglia) in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in quanto collegati a controversie in materia di lavoro.

Il Comune istante aggiunge, inoltre, che la predetta esenzione è prevista anche dall'articolo 12 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto gli atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie individuali di lavoro. Premesso quanto sopra, l'ente istante chiede, quindi, di conoscere se le certificazioni anagrafiche richieste per controversie individuali di lavoro possono essere rilasciate in esenzione dall'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973 e dall'articolo 12 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Soluzione Interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune interpellante ritiene che i certificati anagrafici in argomento non rientrano nella previsione esentativa degli articoli 10 della legge n. 533 del 1973 e 12 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto sono "atti prodromici" agli atti, ai documenti e ai provvedimenti dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali richiamati dalle suddette norme.

Per tale motivo, pertanto, evidenzia che i certificati anagrafici richiesti per controversie di lavoro sono soggetti all'imposta di bollo.

Parere dell'Agenzia delle entrate

L'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62, per ogni foglio per *"Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."* La nota 2 al suindicato articolo specifica che *"Sono esenti dall'imposta ... c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ..."*

Si precisa che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

In linea generale, quindi, i certificati di residenza o stato di famiglia sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 14,62, per ogni foglio.

Il predetto trattamento tributario può essere derogato per gli atti e documenti indicati nella tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

In particolare, l'articolo 12, comma 2, prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli *"Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi e controversie: ... 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ..."*

Detto regime di esenzione è stato riproposto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (*Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*) con la quale è stato stabilito che *"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (...) sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo ..."*

Con riferimento al quesito posto, occorre rilevare, tuttavia, che la materia è stata rinnovata con l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge del 15 luglio 2011, n. 111, che ha ricondotto nell'ambito applicativo del contributo unificato anche le controversie individuali di lavoro.

In particolare, l'articolo 9, comma 1-bis, del Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che *"Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte, l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette,*

rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione ...”.

Da quanto sopra esposto, consegue che per tali procedimenti l'esonerazione dal pagamento del predetto contributo è consentito solo nel caso in cui il reddito, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, non sia superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari ad euro 10.628,16 (euro 31.884,48).

L'introduzione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “... *inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali*” (art. 18 del Testo Unico). Pertanto, l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residenziale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, infatti, affermato che il legislatore, non facendo distinzione tra i tennini procedimento e processo ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo.

Inoltre, con la medesima circolare è stato esplicitato il significato da attribuire ai termini “*antecedenti, necessari e funzionali*”, precisando che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere

non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale. Per i principi esposti, i certificati anagrafici “*necessari*” e “*funzionali*” ai procedimenti giudiziari, in genere, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che i certificati anagrafici da produrre nelle controversie individuali di lavoro sono esenti dall'imposta di bollo in quanto atti necessari e funzionali a procedimenti soggetti al contributo unificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Si precisa, che il predetto trattamento di esenzione dall'imposta di bollo trova applicazione anche per le controversie di lavoro che avendo un valore inferiore al limite stabilito dal richiamato articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultano esenti dal contributo unificato. Tali procedimenti, per i quali non viene materialmente corrisposto il contributo unificato, rientrano comunque nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni e, pertanto, le certificazioni anagrafiche rilasciate in relazione ad essi, in quanto atti necessari e funzionali al procedimento, risultano esenti dal bollo ai sensi del citato articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.

funzionali al procedimento, risultano esenti dal bollo ai sensi del citato articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002”.

Quest'ultima affermazione sembrerebbe illogica e immotivata, dato che l'analisi dell'Agenzia delle entrate di Roma, fino a quel punto, si era concentrata nel motivare l'esenzione dall'imposta di bollo sul presupposto che tali atti fossero da produrre nei procedimenti giurisdizionali soggetti al pagamento del contributo unificato (per quanto riguarda i procedimenti non soggetti al pagamento del contributo unificato, la Risoluzione si limita all'uso dell'espressione “*comunque*”, che lascia intendere che si tratti di una affermazione palesemente ovvia).

In effetti, la quadratura del cerchio si trova richiamando l'articolo unico della

legge 2 aprile 1958, n. 319 “*Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro*”, che è tuttora in vigore, anche se va letto e interpretato alla luce della disposizione aggiunta dal comma 8 dell'art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 che recita: “*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*”.

L'articolo unico della legge n. 319/1958 dispone: “*Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza*

obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”[3].

Il quadro complessivo relativo ai **procedimenti giurisdizionali in materia di controversie di lavoro** è, quindi, il seguente:

- gli atti **da PRODURRE** nel procedimento soggetto al pagamento del contributo unificato sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto tale imposta è assorbita dal contributo unificato;
- gli atti **da PRODURRE** nel procedimento non soggetto al pagamento del contributo unificato sono esenti dall'imposta di bollo per espressa disposizione dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (esattamente per lo stesso motivo per cui sono esenti dall'imposta di bollo gli atti da produrre nel processo penale);
- i certificati anagrafici richiesti da studi legali non ancora costituiti in giudizio e quindi non in possesso del presupposto soggettivo, non possono essere considerati certificati “*da produrre*” nel procedimento giurisdizionale in materia di controversia sul lavoro; pertanto, tali certificati sono sempre soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, indipendentemente dal fatto che il procedimento che seguirà sia esente da qualsiasi imposta oppure soggetto al pagamento del contributo unificato.

In conclusione, che sia o non sia dovuto il contributo unificato, in tutti i casi in cui una norma di legge esenta gli atti e i documenti di un procedimento giurisdizionale dal pagamento di spese o imposte, compresa l'imposta di bollo, NON rientrano nelle ipotesi di esenzione dal bollo i certificati anagrafici richiesti per la notifica dell'atto di citazione, o per la corretta compilazione dello stesso, ma vi rientrano solo i certificati da “*produrre*” nel processo da parte di chi sia già “*parte processuale*”.

3. L'articolo 9, comma 1-bis, del Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è in vigore dal 1° gennaio 2013.